

D.P.R. 29-09-1973, n. 601

Disciplina delle agevolazioni tributarie

(G.U. 16-10-1973, n. 268, Supplemento ordinario)

artt. 1 - 9 omissis

TITOLO III

Agevolazioni per la cooperazione

Art. 10 - Cooperative agricole e della piccola pesca

Art. 11 - Cooperative di produzione e di lavoro

Art. 12 - (Somme ammesse in deduzione dal reddito).

Art. 13 - Finanziamenti dei soci

Art. 14 - Condizioni di applicabilità delle agevolazioni

artt. 15 - 43 omissis

TITOLO III

Agevolazioni per la cooperazione

Art. 10 - Cooperative agricole e della piccola pesca

1. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, trasformazione e alienazione, nei limiti stabiliti alla lettera c) dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti dai soci nei limiti della potenzialità dei loro terreni.

2. Se le attività esercitate dalla cooperativa o dai soci eccedono i limiti di cui al precedente comma ed alle lettere b) e c) dell'art. 28 del predetto decreto, l'esenzione compete per la parte del reddito della cooperativa o del consorzio corrispondente al reddito agrario dei terreni dei soci.

3. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 o la pesca in acque interne.

Note:

1 Vedi, l'art. 12, L. 16 dicembre 1977, n. 904.

Art. 11 - Cooperative di produzione e di lavoro

1. I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le somme di cui all'ultimo comma, non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà [1].

2. Per le società cooperative di produzione le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che per i soci ricorrano tutti i requisiti previsti, per i soci delle cooperative di lavoro, dall'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

3. Nella determinazione del reddito delle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono ammesse in deduzione le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del venti per cento.

Note:

1 Comma modificato dall'art. 15, comma 4, lett. a) e b), L. 13 maggio 1999, n. 133, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 12 - Somme ammesse in deduzione dal reddito

1. Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali.

Note:

1 Articolo modificato dall'art. 3, comma 47, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e, successivamente, sostituito dall'art. 6, comma 23, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Art. 13 - Finanziamenti dei soci

1. Sono esenti dall'imposta locale sui redditi gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, a condizione:

a) che i versamenti e le trattenute siano effettuate esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di lire quaranta milioni [1]. Tale limite è elevato a lire ottanta milioni [1] per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro [2];

b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi [3].

Note:

1 Importo elevato dall'art. 10, L. 31 gennaio 1992, n. 59.

2 A norma dell'art. 6, L. 30 aprile 1999, n. 136, il limite di cui alla presente lettera si applica alle società cooperative edilizie di abitazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 20, penultimo comma, D.L. 8 aprile 1974, n. 95.

3 Lettera sostituita dall'art. 10, L. 24 dicembre 1974, n. 713.

Art. 14 - Condizioni di applicabilità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni previste in questo titolo si applicano alle società cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

2. I requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi.

3. I presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall'Amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro e gli altri organi di vigilanza

Note:

1 Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente articolo vedi l'art. 29, comma 5, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e, successivamente, l'art. 17, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.